Originale

Comune di Baceno

PROVINCIA DEL V.C.O.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

TARI - Approvazione Piano Finanziario e Tariffe anno 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in presenza ed in videoconferenza ai sensi del decreto del Sindaco n. 02/2020 e dell'art. 73 del D.L.n.18/2020 e s.m.i. in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VICINI ANDREA - Sindaco	Sì
2. BELTRAMI ELENA - Consigliere	Sì
3. COSTA STEFANO - Assessore	Sì
4. DATTRINO Maria - Consigliere	Sì
5. DELLA MADDALENA DINO - Consigliere	Sì
6. FERRARI PAOLO - Consigliere	Sì
7. GALLACCI MARCO - Consigliere	Sì
8. NORETTA Diego - Consigliere	Sì
9. SARTORI PAOLO - Consigliere	No (Ass. Giust.)
10. SIGNORINI MARTINA - Consigliere	Sì
11. VILLIBORGHI GRAZIANO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	**10**
Totale Assenti:	**1**

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Boggi Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **VICINI ANDREA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Argomento n. 4 dell'Ordine del Giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 28/04/2020 "SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI IN VIDEOCONFERENZA - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18"

Premesso che:

• il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
• la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
• il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari)

Considerato che:

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
• il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
• il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;
• il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020,n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del Pef 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;
• lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 30/04/2020;

Vista:

• la comunicazione del Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola del 09/09/2020, con la quale si informano i comuni consorziati che la procedura di determinazione dei singoli Pef 2020 non potrà essere completata nei tempi propedeutici all'esame del Consiglio Comunale in quanto sono

necessari un supplemento di istruttoria e l'elaborazione di dati contabili in acquisizione da parte dei diversi soggetti coinvolti.

Considerato che:
• questo Comune intende avvalersi della possibilità prevista dal ricordato art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
• con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le riduzioni della Tari per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
• in particolare, all'art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
Considerato, inoltre, che l'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria "banche ed istituti di credito".

Visto:
• l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
• l'art. 107 del D.l. 18/2020 che, a seguito della modifica effettuata dall'articolo dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 differisce il termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2020-2022 degli Enti Locali al 30 settembre 2020;
• il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
• il comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
• il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.

RITENUTO di :
- riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M.,,

- definire tali agevolazioni nella misura della riduzione del 25% della quota variabile della tariffa. L'agevolazione è riconosciuta per le utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nelle tabelle 1a), 1b) e 2) dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n.158/2020 , e sarà applicato alle suddette utenze solo in seguito a dichiarazione da parte delle ditte del relativo codice Ateco ;

Ritenuto opportuno prevedere la copertura del minor gettito sotto forma di agevolazione, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, secondo il quale "La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Acquisito il parere dell'organo di revisione;

Visto l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

Disposto, dunque, dal Sindaco/ Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

favorevoli 10 (dieci)
contrari nessuno
astenuti nessuno
su numero 10 (dieci) presenti e numero 10 (dieci) votanti

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1) **di avvalersi** della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.3.2019 anche per l'anno 2020 e che si ripropongono in allegato al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

2) **di prendere atto** conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3) **di riconoscere** agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M.,

4) **di definire** tali agevolazioni nella misura della riduzione del 25% della quota variabile L'agevolazione è riconosciuta per le utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nelle tabelle 1a), 1b) e 2) dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n.158/2020, e sarà applicato alle suddette utenze solo in seguito a dichiarazione da parte delle ditte del relativo codice Ateco ;

5) **di provvedere** ad inviare, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

6) **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di dare corso ai successivi adempimenti, su proposta del Sindaco Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano da numero 10 (dieci) presenti e votanti

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
VICINI ANDREA	Dott. Boggi Giovanni